



MINISTERO
DELL'INTERNO

*Il Commissario per il Coordinamento delle
Iniziativa di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso
e dei Reati Intenzionali Violenti*

ATTIVITA' DEL COMITATO DI SOLIDARIETA'

RELAZIONE ANNUALE 2024

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 7
1. RISORSE E ORGANIZZAZIONE	pag. 13
2. ALIMENTAZIONE DEL FONDO	pag. 15
3. VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO	pag. 17
- domande di accesso al Fondo di rotazione	pag. 19
- attività deliberativa	pag. 31
- questioni interpretative	pag. 35
- contenzioso	pag. 39
4. VITTIME DEI REATI DOLOSI CONTRO LA PERSONA	pag. 51
- domande di accesso al Fondo di rotazione	pag. 54
- attività deliberativa	pag. 66
- modifiche normative	pag. 72
- questioni interpretative	pag. 73
- contenzioso	pag. 75
5. ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE E FAMIGLIE AFFIDATARIE	pag. 79
- domande di accesso al Fondo di rotazione	pag. 87
- attività deliberativa	pag. 90
- questioni interpretative	pag. 95
6. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE	pag. 97
7. CONCLUSIONI	pag. 101



INTRODUZIONE

La presente relazione fornisce un quadro generale sugli aspetti fondamentali dell'attività svolta nell'anno 2024 dall'Ufficio del Commissario e dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Costituisce uno strumento di informazione istituzionale attraverso il quale vengono illustrati i dati statistici, le più significative iniziative assunte, le questioni di carattere interpretativo e applicativo inerenti il procedimento di concessione dei benefici del Fondo, nonché le proposte di modifiche ed integrazioni della normativa, nell'ottica di una maggiore ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti di competenza al fine di razionalizzare e migliorare la materia e adeguarla alla sua ratio ispiratrice.

Nel corso del 2024, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha rafforzato ulteriormente la propria missione di garanzia solidaristica articolando i suoi interventi su tre direttrici, tutte riconducibili al "Fondo di rotazione":

- i risarcimenti in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso e dei loro familiari;

- gli indennizzi alle vittime dei reati intenzionali violenti (femminicidi, violenze sessuali);

- i benefici in favore degli orfani dei crimini domestici.

Anche attraverso queste iniziative, l'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali vuole essere sempre più accanto alle vittime innocenti e ai loro familiari, in tutti i percorsi, estremamente delicati, che si trovano ad affrontare dal punto di vista emotivo, psicologico ed economico.

Ma chi ha subito atti violenti deve sentire lo Stato vicino e lo Stato è vicino alle vittime di mafia, femminicidi, violenze sessuali e agli orfani, attraverso il Fondo di solidarietà e con i benefici previsti dalla legge.

Per questo lo Stato mette a disposizione risorse importanti per sostenere e aiutare le vittime innocenti ed è fondamentale che i cittadini sappiano di non essere soli.

Infatti, l'obiettivo prioritario che il Commissario ha inteso perseguire anche nel corso dell'anno 2024 è stato quello di corrispondere, con sempre maggiore sollecitudine e tempestività, alle istanze delle vittime della mafia e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani dei crimini domestici, analizzando e affrontando gli ostacoli di ordine normativo, interpretativo e procedurale emersi, non poche volte, nello svolgimento dell'attività deliberativa.

Nell'anno 2024 il Comitato ha proseguito, quindi, nella propria *mission* solidaristica, attraverso la puntuale e tempestiva concessione dei benefici previsti dalla legge, garantendo una sempre più soddisfacente risposta alle legittime aspettative degli istanti, con l'intento di accrescere nei beneficiari la percezione di uno Stato sempre più vicino alle vittime innocenti.

Durante l'intero anno, il Comitato si è riunito 21 volte per l'esame di 1.737 posizioni e ha adottato 1.173 delibere con la concessione di oltre 34 milioni e 500 mila euro di benefici economici.

Quale organo collegiale, il Comitato, cui va riconosciuta l'assiduità, la competenza e la professionalità nell'attività svolta, ha esaminato responsabilmente le numerose istanze di accesso al Fondo di solidarietà e ha anche proceduto, nel corso di un'adunanza plenaria con i componenti effettivi e supplenti, a formulare linee condivise di indirizzo su problematiche interpretative di carattere generale, oltre che a fornire pareri sulle numerose proposte di modifiche normative intervenute.

Per il Comitato e per l'Ufficio commissariale, il 2024 è stato un anno particolarmente importante per le rilevanti novità che si sono concretizzate, frutto della lungimiranza dell'Organo collegiale e del decisivo impegno di una parte consistente del personale della struttura che, nonostante ridottissimo nel numero, ha profuso incessante impegno nel lavoro quotidiano. Questo è tanto più vero se si considerano le oggettive difficoltà e quelle di ordine meramente operativo in conseguenza anche della riduzione del personale.

L'Ufficio commissariale registra, infatti, ancora una forte carenza di organico, pari a circa il 50 % delle unità di personale dell'Amministrazione civile previste, nonostante l'avvicendamento di alcune unità avvenuto nel corso dell'anno.

Il 2024 ha comportato, altresì, la necessità di impegnare in modalità agile circa il 91% delle risorse umane disponibili, ma nonostante le citate difficoltà, l'Ufficio si è particolarmente impegnato nel mantenere

l'efficienza nell'esame delle istanze, in piena collaborazione con gli organi istituzionali coinvolti nelle istruttorie.

L'impegno profuso ha comportato, anche per il 2024, non solo il superamento dell'obiettivo di trattazione delle pratiche prefissato ma anche la proposizione di soluzioni interpretative nell'applicazione della normativa sia riguardante le vittime di mafia che le vittime dei reati violenti dolosi, di cui si riferisce più diffusamente nei capitoli dedicati.

Desidero, pertanto, rivolgere il mio grato pensiero ed un sincero apprezzamento e ringraziamento ai componenti del Comitato di Solidarietà, al personale in servizio presso l'Ufficio commissariale ed ai colleghi delle Prefetture, nonché alla Concessionaria Consap.

In particolare, i componenti del Comitato, in rappresentanza dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, delle Imprese e del Made in Italy, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Concessionaria Consap, hanno saputo affrontare, con sapiente equilibrio, compiti delicati in aggiunta a quelli già gravosi dei propri Uffici, assicurando, nei lavori delle 22 sedute, preziosi contributi di analisi e valutazione di elevatissimo contenuto professionale e garantendo, al contempo, assiduità, puntualità e disponibilità ai massimi livelli.

Il personale in servizio, in numero ancora esiguo, ha svolto i compiti assegnati con grande passione, dedizione e particolare abnegazione. A molti di loro va riconosciuto un non comune spirito di sacrificio con il quale hanno affrontato le problematiche di lavoro che hanno rappresentato l'occasione per accrescere l'impegno e aumentarne

l'efficienza, contribuendo al miglioramento della performance dell'Ufficio.

I Prefetti e le Prefetture, così come il personale delle Forze di Polizia in sede locale, hanno sempre assicurato, in piena sinergia, il costante e qualificato contributo informativo, reso talvolta estremamente difficile dalla necessità di procedere ad approfondimenti e verifiche, su fatti e circostanze spesso risalenti nel tempo, sulle istruttorie, soprattutto per l'equilibrata applicazione della norma recata nella materia dall'art. 15 della legge 122/2016, che ha introdotto, tra i requisiti soggettivi da accertare, quello della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenti.

La costante e continua sinergia con la Concessionaria Consap, che ha sempre dimostrato grande disponibilità e collaborazione, ha reso possibile il completamento dell'informatizzazione degli atti di archivio, consentendo di ottenere importanti ed evidenti benefici in ambito di consultazione delle pratiche, con la possibilità, per i componenti del Comitato, di ricostruire le interpretazioni deliberative e la prassi giurisprudenziale attraverso un agevole accesso agli atti istruttori.

Inoltre, l'attività dell'Ufficio del Commissario è stata caratterizzata da un processo in corso, volto al miglioramento della qualità dei servizi erogati alle vittime e loro familiari, attraverso l'attuazione di strategie di sviluppo organizzativo e di innovazione digitale e il potenziamento delle politiche di valorizzazione delle risorse umane con l'ottimizzazione dei fondi stanziati.

La semplificazione e la reingegnerizzazione dei processi di acquisizione delle istanze, ha incentivato nel personale l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, favorendo la trasmissione on line di informazioni e servizi con le Prefetture.

In conclusione, pur nelle evidenziate difficoltà di carenza di organico, si è riusciti a realizzare gli obiettivi prefissati garantendo il livello deliberativo superiore del 5% rispetto a quello dello scorso anno per le vittime di mafia, del 3% per le vittime di reati violenti e raggiungendo il risultato di un incremento del 9% rispetto all'anno precedente per gli orfani di crimini domestici e violenza di genere.

Il Commissario
Felice Colombrino

1 - RISORSE E ORGANIZZAZIONE

L'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno, in data 27 novembre 2001.

Con il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, si è provveduto alla riorganizzazione dell'Ufficio, contestualmente istituendo un Ufficio di supporto al Comitato, con proprio organico.

Il personale previsto per le due articolazioni consiste in totale, nelle seguenti unità:

2 Viceprefetti;

2 Viceprefetti Aggiunti;

24 funzionari ed impiegati per le mansioni amministrative, amministrativo-contabili, tecnico-informatiche, di archivio e di anticamera appartenenti al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno;

5 unità di personale appartenente ad altra Amministrazione;

4 unità di personale per funzioni di collegamento tra il Commissario, l'Ufficio di supporto del Commissario, il Comitato di solidarietà e la Concessionaria Consap, ai sensi dell'Atto concessorio con la Consap s.p.a. del 20 luglio 2020.

Nel corso dell'anno 2024, l'Ufficio ha potuto contare su 12 risorse di personale civile sulle 24 previste, implementate a 13 solo per parte dell'anno solare, pari quindi al 50 % dell'organico e una sola risorsa della carriera prefettizia su quattro, pari al 25 % dei dirigenti previsti.

L'Ufficio si è avvalso, altresì, di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in misura di 4 unità sulle 5 previste e di 4 unità del personale della Concessionaria Consap.

Nell'anno 2024, come previsto dal regolamento 28 marzo 2022 disciplinante il lavoro agile del personale dell'Amministrazione civile del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, rinnovato il 27 marzo 2023 ed integrato il 22 marzo 2024, sono stati stipulati contratti individuali di lavoro agile, nella misura di n. 11 unità su 12, pari al 91% delle risorse dell'Amministrazione civile, di cui n. 4 unità per 2 giorni a settimana e n. 7 unità per 1 giorno a settimana.

Non svolgono l'attività lavorativa in modalità agile né il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato né il personale prefettizio.

Con riguardo al personale della Concessionaria Consap, hanno svolto il lavoro in modalità agile 3 unità su 4, di cui 2 unità per due giorni a settimana e 1 unità per un giorno a settimana.

Ai sensi della circolare del Gabinetto del Ministro in data 22 novembre 2024, per le esigenze correlate alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, è stato concesso a 2 unità di personale di avvalersi di due giorni a settimana anziché uno esclusivamente per il periodo 18 dicembre 2024 - 8 gennaio 2025.

2 - ALIMENTAZIONE DEL FONDO

La legge 22 dicembre 1999, n. 512, istitutiva dei benefici in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, ha previsto nell'art. 1 che a tale scopo fosse dedicato apposito Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero dell'Interno.

Inizialmente finalizzato al ristoro dei danni solo per le vittime di mafia, è stato unificato dal decreto legge 29/12/2010, n. 225 con il Fondo per le vittime dell'usura e dell'estorsione.

A seguito dell'acquisizione delle competenze in materia di reati dolosi con violenza alla persona (legge 7 luglio 2016, n. 122) e in materia di orfani di crimini domestici e violenza di genere (leggi 205/2017, 4/2018, 145/2018 e 69/2019), il nome del Fondo è stato modificato in Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Per gli interventi di solidarietà in favore delle vittime di mafia e di usura ed estorsione, nel 2024 il Fondo è stato finanziato con un contributo dello Stato in misura fissa (11,426 milioni di euro per le vittime di mafia, 10,830 milioni di euro per le vittime dei reati intenzionali violenti e 11,400 milioni per gli orfani di crimini domestici e violenza di genere e le famiglie affidatarie) e con entrate variabili (provenienti da un contributo sui premi assicurativi - rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto), oltre che dai beni oggetto di confisca per usura, da donazioni o lasciti e da una quota pari alla metà delle confische annuali e delle vendite ai sensi della legge 31

maggio 1965 n. 165 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera).

Nell'anno in corso sulle risorse normative attribuite si è registrato un taglio lineare del 5% sia per le vittime di mafia che per i reati violenti e gli orfani di femminicidi, che non ha comportato particolari difficoltà o rateizzazione nell'erogazione di quanto dovuto alle vittime.

A valere sulle risorse del Fondo, alle vittime dei reati mafiosi viene corrisposta una somma pari al risarcimento fissato dal giudice penale (in caso di sentenza con provvisionale) o dal giudice civile contro l'autore del reato. A sua volta, avvenuto il pagamento, il Fondo è surrogato nei diritti della vittima contro il reo.

Alle vittime dei reati dolosi contro la persona, è corrisposto un indennizzo determinato in misura fissa dal decreto interministeriale 22 novembre 2019 ed è prevista la surroga del Fondo, avvenuto il pagamento.

Non vi è luogo a surroga per i benefici concessi agli orfani di crimini domestici e famiglie affidatarie, secondo gli importi fissati con decreto interministeriale e dal Comitato di solidarietà relativamente alle borse di studio.

La gestione del Fondo è stata affidata dalla legge alla Concessionaria Consap s.p.a. e le modalità della gestione sono fissate in un atto di concessione, della durata di 5 anni, sottoscritto il 20 luglio 2020.

3 - VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito la figura del Commissario che coordina le iniziative di solidarietà per le vittime di mafia ed un apposito Fondo di rotazione gestito da un Comitato presieduto dal Commissario.

Con il d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo.

Sono beneficiari delle risorse le persone fisiche costituite parte civile nel processo penale che abbiano ottenuto in loro favore una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, e alla rifusione delle spese e onorari; le persone fisiche costituite in un giudizio civile per i danni causati da un reato accertato in giudizio penale; gli Enti costituiti parte civile nel processo penale o in un giudizio civile solo per le spese processuali.

Presupposto è la commissione di un reato ai sensi dell'art. 416 bis o avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o di altro delitto commesso al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Viene così assicurato, a quanti hanno subito danni giudizialmente liquidati, derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafiosa, di ottenere l'effettivo e rapido pagamento attraverso il diretto intervento dello Stato e per esso del Fondo di rotazione.

La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha così inteso rafforzare la tutela dello Stato nei riguardi delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, potenziando gli strumenti in campo e allargando l'ambito degli interventi di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è stato quindi istituito per evitare che le persone colpite dalla mafia siano vittime due volte: una prima volta quando subiscono i reati, una seconda volta quando non possono conseguire il risarcimento per il danno subito da parte del reo.

Inoltre, la normativa prevede, quali criteri di esclusione dall'accesso al Fondo, sentenze di condanna definitiva ai sensi dell'art. 407 c.p.p. comma 2 lett. a, o se sia stata applicata una misura di prevenzione ai sensi della legge 575/1965 o nei casi di frequentazioni delinquenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b della legge n. 302/1990. Sono inoltre esclusi dai benefici coloro che abbiano un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'art. 407 c.p.p. comma 2 lett. a o nei cui confronti sia in corso di applicazione una misura di prevenzione di cui alla legge 575/1965.

L'accesso al Fondo è denegato anche nell'ipotesi in cui i procedimenti penali o di irrogazione della misura di prevenzione indicata si riferiscano alla vittima del reato salvo che la vittima stessa non abbia assunto la qualità di collaboratore di giustizia.

Il Comitato di solidarietà, quale organo collegiale, esamina e delibera l'accesso al Fondo di coloro che ne hanno diritto e che ne fanno richiesta.

Presieduto dal Commissario è composto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 512/1999, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da due rappresentanti del Ministero della Giustizia, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché da un

rappresentante, senza diritto di voto, della Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Consap), a cui è affidata la gestione economica del Fondo.


Di seguito si riportano i dati relativi all'attività svolta nel 2024 ed articolati per istanze prodotte e deliberazioni del Comitato di solidarietà.

Domande di accesso al Fondo di rotazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono pervenute **827** istanze di accesso al Fondo di rotazione presentate dalle vittime dei reati di tipo mafioso (672 nell'anno 2023).

Pertanto, si è registrato nell'anno di riferimento un aumento delle istanze pari al 23%.

ISTANZE PERVENUTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI




Come è noto, oltre alle persone fisiche possono accedere al Fondo di rotazione le Associazioni o gli Enti per il solo rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile in un giudizio contro rei di mafia, purché, come previsto dalla legge n. 512/1999, siano iscritti nel registro prefettizio, ai sensi della legge n. 44/1999, oppure se dall'atto costitutivo emergano le finalità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso o abbiano partecipato, nell'ultimo biennio, ad almeno un giudizio o partecipino, non occasionalmente, ad iniziative di diffusione della cultura della legalità e purché non ricorrano condizioni ostative nei confronti del presidente o rappresentante legale.

Nell'anno in esame, il numero delle istanze presentate dalle persone fisiche è lievemente inferiore a quello delle istanze presentate dalle persone giuridiche: **400** sono le istanze provenienti dai privati, che rappresentano il 48% del totale (il numero si riferisce alle istanze

presentate, tenendo però conto che una stessa persona può avanzare più domande per lo stesso fatto criminoso che hanno ad oggetto la provvisionale penale, le spese legali, le sentenze di diversi gradi di giudizio), e **427**, ossia il **52%**, sono le istanze prodotte dagli Enti e dalle Associazioni.

ISTANZE PRESENTATE IN PERCENTUALE



Le istanze presentate dalle Associazioni registrano un aumento rispetto all'anno precedente, secondo una tendenza già mostrata negli anni passati a far data dal 2021.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, le istanze provenienti dalle 4 regioni meridionali, tradizionalmente più esposte ai fenomeni mafiosi (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia), corrispondono al 91% del totale, mentre per il rimanente 9% spicca il Lazio con 62 istanze e seguono, con uno scarto rilevante, il Trentino Alto Adige (6), la Lombardia (5), le Marche (3), il Piemonte (2) e l'Emilia Romagna con 1 sola domanda.


In particolare, sono state presentate le seguenti istanze:

- n. **521** dalla Sicilia (63 % del totale) con un aumento di 79 istanze rispetto all'anno precedente;
- n. **176** dalla Campania (21% del totale), con un aumento di 72 domande nel raffronto con il 2023;
- n. **62** dal Lazio (7% del totale), con un aumento di 13 domande rispetto al 2023;
- n. **39** dalla Calabria (5% del totale) con una diminuzione di 9 domande rispetto all'anno precedente;
- n. **12** dalla Puglia (poco meno del 2% del totale) con un decremento di 3 istanze rispetto all'anno precedente.


Per le altre Regioni sono state presentate il seguente numero di domande:



- n. **6** dal Trentino Alto Adige;
- n. **5** dalla Lombardia;
- n. **3** dalle Marche;
- n. **2** dal Piemonte;
- n. **1** dall'Emilia Romagna.



**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DOMANDE
DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE**




**DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE.
RAFFRONTO ULTIMI 5 ANNI DISTINTO PER REGIONI**












- Si è registrato per la regione **Sicilia** un aumento delle istanze pervenute nel 2024 rispetto al 2023, pari al 18%;
- per la **Campania** si è registrato un aumento delle istanze rispetto all'anno precedente, pari al 69%;
- le domande presentate nella regione **Calabria** hanno avuto un decremento, nel 2024, pari al 19% rispetto all'anno precedente;
- il **Lazio** ha avuto un significativo aumento delle domande presentate nell'anno in riferimento pari al 27%, rispetto all'anno precedente;
- per la regione **Puglia** si è avuto un calo delle istanze pervenute rispetto all'anno precedente, pari al 20%;
- le **altre Regioni** hanno avuto un aumento del 21% rispetto all'anno precedente.



Per il 2024, la situazione a livello provinciale conferma **Palermo** come la provincia da cui proviene il maggior numero di domande **369**, seguita da Napoli **112**, Caltanissetta **61**, Roma **60** e Caserta con **59** istanze.



PROVINCE MAGGIORMENTE INTERESSATE



**DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE.
RAFFRONTO ULTIMI 5 ANNI DISTINTO PER PROVINCE**







- per la provincia di **Palermo** si è registrato un aumento del numero delle istanze pervenute nel 2024, pari al 13,5% rispetto all'anno precedente;
- la provincia di **Napoli** ha avuto un notevole aumento delle domande nel 2024, pari all'84% rispetto all'anno precedente;
- la città metropolitana di **Roma** ha registrato un aumento del numero delle istanze pervenute nel 2024, pari al 30% rispetto all'anno precedente;
- per la provincia di **Caltanissetta** si è avuto un netto incremento delle istanze pervenute rispetto all'anno precedente, pari al 61%;
- per la provincia di **Caserta** si è riscontrato un aumento delle istanze pervenute nel 2024, rispetto all'anno precedente, pari al 60%;
- le **altre province** hanno mantenuto un livello costante delle domande presentate rispetto al 2023.

Attività deliberativa

Nel 2024 si sono tenute **21** sedute del Comitato nelle quali sono state esaminate n. **1125** posizioni, n. **9** in meno rispetto all'anno 2023 (**1134**).

Sono state adottate **841** delibere, di cui:


- nr. **661** di accoglimento, per un importo complessivo di € **28.358.840**;
- nr. **152** sono state di rigetto;
- nr. **27** di rettifica, archiviazione, inammissibilità e annullamento;
- nr. **1** di indirizzo per le attività del Comitato.

Inoltre, il Comitato ha disposto anche **284** ulteriori approfondimenti istruttori.

Al riguardo, l'attività del Comitato su una singola istanza spesso non si esaurisce in una sola seduta. L'attività collegiale svolta e la scrupolosa valutazione della ricorrenza dei requisiti soggettivi comporta normalmente che vi siano supplementi di istruttoria o richieste di chiarimenti e che quindi siano poste in atto più valutazioni in sedute diverse.

In caso di diniego del risarcimento, si procede poi ad informare gli istanti con un preavviso di respingimento concedendo un termine per ulteriori osservazioni che sono successivamente valutate in altra seduta.


TIPOLOGIA DELIBERE COMITATO



Le principali ragioni che hanno determinato il mancato o parziale accoglimento delle domande di accesso al Fondo vanno individuate:

- nel mancato riconoscimento nella sentenza, a carico del reo, delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 512/99;
- nei motivi ostativi ex art. 4, comma 4- *bis*, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, riguardanti i requisiti soggettivi della vittima deceduta;
- nell'introduzione, con l'art. 32 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in capo alle Associazioni che si costituiscono parte civile nei processi per delitti di mafia, dei requisiti che provino affidabilità e capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- nell'insussistenza del requisito della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, ex art. 15 legge n. 122/2016.

IMPORTI EROGATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI



Le maggiori disponibilità finanziarie realizzate con l'unificazione dei previgenti Fondi fin dal 2010 (vittime dell'estorsione e dell'usura e vittime della mafia) nell'unico Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, dell'estorsione e dell'usura hanno consentito un incremento della spesa rispetto ai primi anni di attività del Comitato di solidarietà.

In ottemperanza alle indicazioni formulate negli ordini del giorno n. 9/5369 e n. 9/5369/23 del 31 luglio 2012, approvati dal Governo in sede di conversione del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, e in conformità ad un orientamento già espresso in tal senso dal Comitato a partire dal 2012, l'Organo collegiale ha confermato, anche per il 2024, essendo il Fondo provvisto della necessaria liquidità, il pagamento in un'unica soluzione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale, oltre che delle somme relative alla rifusione delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa in giudizio.

A norma dell'art. 6 della legge n. 512/1999, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore, verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. La cura di tali operazioni è svolta per atto concessorio dalla Consap s.p.a. Le somme recuperate dal Concessionario vengono successivamente versate sul capitolo apposito dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno riguardante il Fondo di solidarietà.

Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Questioni interpretative

Si riportano di seguito alcune questioni interpretative della normativa, su cui il Comitato di solidarietà nel 2024, anche riunitosi in apposita seduta plenaria e dopo aver acquisito l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha espresso il proprio orientamento.

Rimborso delle spese processuali – applicazione art. 12 D.M. 55/2014

Dall'esame delle istanze per rimborso di spese legali, è emerso che per talune costituzioni di parte civile sono state richieste somme ingenti dal medesimo avvocato che ha difeso più persone fisiche o più enti o associazioni nel medesimo processo.

Il Comitato ha ritenuto che l'art. 4 della legge prevede che il Fondo deve rimborsare le spese processuali senza alcuna ulteriore specificazione ed in particolare senza alcun riferimento a quelle liquidate dal giudice in sentenza, tanto più ritenendo che la vincolatività della sentenza si pone nei confronti del condannato ma non direttamente nei confronti del Fondo.

Dal tenore letterale dell'articolo emerge che, qualora l'avvocato assista più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono gli assistiti.

Di conseguenza, dato il carattere generale della disciplina medesima, che sottende ogni ipotesi non diversamente prevista dalla legge, nonché il recepimento di quest'ultima anche dalla giurisprudenza, non si rinvencono motivazioni che consentano di derogarvi laddove si tratti di liquidazione di spese processuali ai legali delle vittime di mafia.

In ogni caso, il Comitato ha ritenuto che la liquidazione del compenso degli avvocati delle Associazioni antimafia e degli Enti locali, comunque deve presentarsi equa e proporzionata.

Ha inoltre ritenuto, in relazione alle modifiche apportate al DM con introduzione di differenti percentuali ed importi medi per le parti civili rappresentate successive alla prima, di applicare la tabella vigente al momento della sentenza.

Avvocati distrattari

In merito alla configurabilità del diritto di accesso al Fondo in capo agli avvocati distrattari delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., si è constatato che taluni legali difensori hanno richiesto direttamente l'accesso al Fondo di solidarietà anche in caso di deliberazione negativa nei confronti degli assistiti.

Al riguardo, si è ritenuto di escludere l'accessibilità diretta al Fondo di solidarietà degli avvocati poiché l'art. 4, nell'individuare i soggetti cui la legge riconosce il diritto di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime di mafia, detta un elenco tassativo che, come affermato dalla giurisprudenza di merito, non consente un'estensione analogica.

Il Comitato ha inoltre ritenuto che alla distrazione non consegua un fenomeno traslativo del diritto alle spese di cui è titolare la parte vittoriosa, pertanto l'assunzione in via solidale da parte dell'Amministrazione dell'obbligazione accessoria alle spese resta limitata al diritto di credito vantato dalla parte vittoriosa e non si estende al distinto diritto di credito vantato dal difensore distrattario sempre nei confronti del soccombente di reato.

Solo la vittima può produrre istanza per il rimborso delle spese legali; le istanze già prodotte sono sanabili con istanza della vittima e rinuncia del legale a richiedere le spese al reo, se la sentenza con distrazione sia pronunciata precedentemente al 17 febbraio 2019; per le altre pronunce, successivamente a tale data, si richiede la correzione della sentenza.

Iure hereditatis

Nella medesima seduta il Comitato di solidarietà ha anche valutato di respingere le istanze di accesso al Fondo presentate dai soggetti in qualità di successori universali nel caso in cui il soggetto defunto, in nome del quale gli istanti hanno presentato domanda a titolo di iure hereditatis, non risulti costituito parte civile nell'ambito del procedimento penale né abbia attivato il procedimento civile per ottenere il risarcimento dei danni.

Tale interpretazione è fondata sulla disposizione dell'art 4, secondo comma, seconda parte: *“i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa sentenza di condanna di cui all'art. 4 legge n. 512/1999”*.

Dalla disposizione si ricava che l'unica condanna ivi menzionata e considerata è quella del risarcimento dei danni ottenuta dalla parte civile costituitasi nel procedimento penale, non essendo rinvenibile, invece, alcun riferimento a pronunce di condanna ottenute in sede civile.

Doppia provvisionale

Il Comitato di solidarietà ha, altresì, ritenuto di risarcire una sola provvisionale nel caso in cui una pluralità di sentenze penali, emanate in procedimenti diversi nei confronti dei correi del medesimo fatto criminoso e per la medesima tipologia di danno, hanno riconosciuto più provvisionali per lo stesso soggetto costituitosi parte civile nei vari procedimenti.

La provvisionale erogata è quella di maggior importo.

Tale interpretazione è motivata dal rischio di indebita locupletazione da parte delle vittime con pluralità di provvisionali anche in considerazione dell'entità del danno effettivamente subito dalla parte da risarcire alla conclusione del giudizio risarcitorio in sede civile.

Collaboratori di giustizia

Il Comitato ha ritenuto, altresì, che un collaboratore di giustizia, gravato da precedenti penali ostativi ai sensi della legge 512/99 non possa accedere al Fondo, ritenendo che ove sussista la causa di esclusione principale (i reati ostativi) non può darsi luogo alla valutazione, prevista dalla norma come residuale, della dissociazione o comunque estraniamento dagli ambienti delinquenziali cui partecipava.

Inoltre, ha ritenuto che la deroga esplicita dell'assunzione della qualifica di collaboratore di giustizia prima dell'evento, in occasione del quale è deceduto, prevista per i suoi familiari, non possa estendersi nel silenzio della legge oltre il caso strettamente previsto.

Contenzioso legge 512/1999

L'Ufficio commissariale ha svolto attività di studio e redazione di memorie difensive per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato, oltre a funzioni di supporto e consulenza giuridica al Comitato, specificamente in relazione all'approfondimento di numerose questioni applicative e interpretative della legge n. 512/1999.

Il contenzioso trattato dalla struttura commissariale riguarda procedimenti instaurati avanti il Giudice Ordinario, avverso le delibere di non accoglimento integrale o parziale delle istanze di accesso al Fondo o a seguito di chiamata in giudizio per giudizi civili verso i responsabili del reato.

Anche nell'anno 2024, tra le questioni principali di rigetto delle istanze e di ricorsi, si annovera quella della ricorrenza dei requisiti soggettivi.

La valutazione di tali requisiti si è ampliata a seguito dell'introduzione, operata dall' art. 15 della legge 7 luglio 2016 n. 122, con l'estensione dell'applicazione del requisito previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 di totale esclusione di rapporti delinquenti in aggiunta alle risultanze di carichi pendenti o condanne penali e/o misure di sorveglianza, sia con riferimento alla vittima sia ai suoi familiari. Si richiede infatti che: *“il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenti[.]”*.

L'introduzione della suddetta modifica legislativa ha comportato contenziosi giudiziari originati da dinieghi delle provvidenze motivate

da negativi riscontri in capo alle vittime e/o ai familiari istanti dei requisiti, poiché inequivocabilmente inseriti in contesti mafiosi o delinquenziali.

In tema di verifica istruttoria circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e morali la Corte di Appello di Roma, in merito alla ratio applicativa della L. 512/1999, ha rappresentato il seguente principio: *“Come evidenziato dalla Corte di Cassazione [..], tale disciplina ha previsto per i legami familiari una presunzione assoluta di non estraneità all’ambiente criminale, che comporta una valutazione rigorosa della necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata che infatti viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, restando salva la possibilità all’interessato di provare l’accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi”* (Corte di App. Roma n. 4963 del 6.12.2024).

Tale sentenza ribadisce quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale è sufficiente un mero sospetto, emergente dalle risultanze istruttorie, anche di natura indiziaria, circa la non totale estraneità della vittima e/o dei richiedenti ad ambienti criminosi ai fini del legittimo diniego delle istanze di accesso al Fondo di rotazione.

Risultano, inoltre, in alcuni casi non ancora definiti i contenziosi originati dall’impugnativa delle delibere di rigetto adottate dal Comitato, su istanze che, se pur presentate prima della novella legislativa, erano state decise dopo l’entrata in vigore dell’art. 15, legge 7 luglio 2016, n. 122, come sopra descritto.

Sul punto, la modifica normativa risulta inequivoca laddove prevede che la disposizione introdotta si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge.

Alla materia si applica, inoltre, il principio del *tempus regit actum*, secondo il quale nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (si veda TAR Lombardia Milano sent. N. 1969 del 6 settembre 2021).

In ordine all'applicazione del principio del *tempus regit actum*, ossia dell'applicazione della normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, quale atto di espressione conclusivo della volontà dell'Amministrazione, la Corte di Appello di Palermo ha espresso il principio che: *“invero, secondo la norma transitoria di cui all'art. 15, comma 3, della legge del 2016, la succitata disposizione si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, e, nella specie, la domanda proposta a quella data non era di certo definita, essendo pendente il giudizio di primo grado sul rigetto opposto dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso”* (Corte App. Palermo n. 946 del 3.5.2023).

Altra questione di contenzioso, correlata all'applicazione della modifica normativa, riguarda la revoca delle somme già erogate laddove, a seguito di nuova istanza di accesso al Fondo e di istruttoria svolta ai sensi ed in applicazione della modifica in questione, emergano ostatività

che non consentono di valutare positivamente la richiesta ed impongono, altresì, la revoca di quanto in precedenza deliberato a titolo di provvisoria penale.

Tale azione di recupero, supportata da pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, si basa sulla univocità del risarcimento del danno, poiché la provvisoria non è altro che una mera anticipazione della successiva rifusione degli importi liquidati a titolo di risarcimento dal giudice civile e deve pertanto essere revocata nel caso in cui emerga, nelle more, la mancanza dei requisiti necessari per l'accesso al Fondo anche qualora tali requisiti siano stati introdotti con una norma entrata in vigore in pendenza del procedimento.

Sul punto la giurisprudenza ha rigettato, con valutazioni delle singole fattispecie, i ricorsi, ritenendo legittima la valutazione interpretativa del Comitato di solidarietà, ed in particolare ritenendo che l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al Fondo di rotazione costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il Fondo è stato istituito ove se ne ammettesse l'applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi.

Sulla revocabilità delle delibere di concessione delle provvisorie in sede penale, ancora la giurisprudenza, conformemente ai citati pareri resi dall'Avvocatura Generale, ha ritenuto che la liquidazione della provvisoria, disposta a seguito della delibera commissariale di accoglimento, riveste natura meramente provvisoria ed anticipatoria poiché *“basata su un titolo privo di ogni stabilità”*. Pertanto *“l'adozione di successive delibere di revoca della provvisoria adottate sulla scorta*

della carenza del requisito soggettivo della non totale estraneità della vittima e del richiedente ad ambienti e rapporti criminosi, immanente alla ratio della L. 512/1999, sono da ritenersi pienamente legittime” (Corte App. Roma n. 6439 del 9.5.2024) poiché il procedimento amministrativo di ammissione al Fondo e di liquidazione delle somme in favore delle vittime di mafia è unitario, sebbene preveda la possibilità di pagamenti parziali, in esito all’adozione di condanne provvisionali emesse dal giudice penale.

Anche nel corso del 2024 sono stati trattati ricorsi afferenti i dinieghi di somme richieste a titolo di lucro cessante.

Sul punto, il Tribunale di Roma ha statuito il principio che il risarcimento del danno da lucro cessante non appare né immanente alla eccezionalità del disvalore del fatto di reato né funzionale al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l’obbligazione assunta dallo Stato ai sensi della legge 512/1999 sorge, alla stregua di quella risarcitoria gravante sull’autore materiale, dal medesimo fatto illecito di stampo mafioso, ma non coincide con la succitata obbligazione risarcitoria: l’ente pubblico, infatti, non estingue un debito altrui ma onora un debito proprio ed autonomo la cui causa consiste, appunto, nella funzione solidaristica e di lotta alla criminalità organizzata.

L’obbligazione gravante sul Fondo riveste natura indennitaria e non risarcitoria: *“Il sistema normativo non prevede la liquidazione pedissequamente esatta delle somme per come indicate nella sentenza di condanna civile. Non sussiste alcuna norma che stabilisca che il*

risarcimento danni stabilito in sentenza sia interamente a carico dello Stato.

Trattasi in questo caso di un indennizzo che da una parte deve essere ragionevole in relazione al fatto accaduto ma, contemporaneamente, non può coprire tutte le voci di danno subito dalle vittime per le quali vi era stata condanna dell'autore del fatto di reato.

Non appare infatti perfettamente assimilabile l'obbligazione imputabile al reo e quella imputabile allo Stato: quest'ultimo indennizza le vittime in chiave solidaristica e non risarcisce; l'intervento dello Stato ha natura concorrente e non coincidente con quella del reo.

Spetta all'Amministrazione calcolare, in relazione all'ammontare determinato in sentenza un indennizzo motivato ed adeguato, in relazione alle disponibilità rinvenibili, in coerenza con il principio di solidarietà che presiede l'istituzione del Fondo medesimo, ossia la possibilità che lo Stato possa concretamente garantire la sua vicinanza a tutte le vittime che, nel corso dell'anno, dovessero richiedere l'accesso a tali risorse" (Trib. Roma, n. 62801 del 28.11.2023). Attualmente sulla questione pende contenzioso in Appello.

Riguardo le risultanze statistiche, nell'anno 2024 sono state ricevute n. 42 impugnative di primo grado avverso le delibere negative, o parzialmente favorevoli, che hanno visto l'Amministrazione impegnata nella redazione di puntuali relazioni trasmesse alle Avvocature distrettuali dello Stato, ma anche all'Avvocatura Generale, ai fini della costituzione in giudizio.

Inoltre, sono state redatte le relazioni inerenti n. 18 atti di appello, in veste di convenuti o di attori.

Per quanto attiene il contenzioso dinnanzi alla suprema Corte di Cassazione, l'Ufficio ha redatto 2 memorie per controricorsi, avverso i ricorsi presentati da controparti.

Del pari l'Ufficio ha, a sua volta, trasmesso nr. 2 relazioni per richiedere la proposizione di ricorso per Cassazione, nonché nr. 1 relazione nell'ambito di contenzioso instaurato a titolo di mera *denuntiatio litis*.


Sono state, inoltre, trasmesse alle competenti Avvocature due relazioni su ricorsi avverso il silenzio.

Nel corso dell'anno vi è stato anche un contenzioso nell'ambito di procedure esecutive: in particolare, è stata redatta una relazione con richiesta di opposizione a seguito di notifica di un pignoramento.

Per quanto riguarda il contenzioso inerente opposizioni a cartelle esattoriali di pagamento sono state formulate dall'Ufficio tre relazioni per la costituzione in giudizio.

Di seguito un grafico raffigurante l'aumento dell'attività contenziosa nell'anno 2024.


RAFFRONTO ANNO 2024 CON I DUE ANNI PRECEDENTI



Si sottolinea, altresì, che per quanto riguarda i contenziosi con chiamata in giudizio del Fondo in casi nei quali non è stato emesso alcun provvedimento o non è stata proposta istanza di accesso ai benefici previsti dalla legge, vi è carenza di legittimazione passiva.

Nella tabella seguente, le opposizioni alle richieste di condanna del Fondo e raffronto con gli ultimi tre anni.


COSTITUZIONI IN GIUDIZIO



Infatti, ove non sia stato avviato dalla vittima il procedimento amministrativo, il Fondo può essere meramente avvisato della instaurazione di un contenzioso risarcitorio tra vittima e reo ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 512 del 1999.

Complessivamente nell'anno 2024 sono pervenute n. 28 notifiche di atti di citazione, a titolo di “*denuntiatio litis*”.

**NOTIFICHE ATTI DI CITAZIONE A TITOLO DI
“*denuntiatio litis*”**



In proposito, la magistratura civile ha costantemente ritenuto inammissibile l'intervento del Fondo in un tale procedimento per carenza di interesse ad impugnare, inteso come possibilità di ottenere una pronuncia a sé favorevole, nel processo civile.

Infine, ai sensi dell'art. 6 della L. 512/99, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. A tale esercizio provvede la Concessionaria Consap, in virtù dell'atto di concessione stipulato il 20 luglio 2020.

Sull'eventuale contenzioso derivante da tale attività la concessione stipulata nel luglio 2020 ha disposto che:

- *ove la contestazione riguardi esclusivamente il merito del provvedimento commissariale, si limita a verificare che l'atto sia stato ritualmente notificato al Ministero concedente ed al Commissario preposto, provvedendo altrimenti ad inoltrare copia dell'atto stesso agli uffici ministeriali;*
- *ove invece la contestazione riguardi la notifica di una cartella esattoriale a seguito di iscrizione a ruolo, ovvero qualsiasi altro aspetto diverso dal merito del provvedimento commissariale, non procede ad autonoma costituzione in giudizio e, informandone contestualmente il Dipartimento concedente ed il Commissario competente, chiede all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente di assumere le più opportune iniziative di difesa, trasmettendo alla stessa ogni utile documentazione. In caso di mancata conferma dell'avvenuta costituzione da parte dell'Avvocatura, Consap è tenuta - nel periodo precedente alla scadenza dei termini - alla costituzione in giudizio. La Concessionaria conferisce incarico ai propri legali fiduciari al fine di evitare più gravosi oneri derivanti dalla contumacia dell'Organo di difesa, informandone immediatamente il Commissario competente. Di tali incarichi fiduciari è data comunicazione al Dipartimento con apposito riepilogo trimestrale.*

4 – VITTIME DEI REATI DOLOSI CONTRO LA PERSONA

Tra gli strumenti di cui si è dotato il Consiglio d'Europa, per contrastare le discriminazioni nei confronti delle donne e per valorizzare il loro ruolo nella società, spicca la Convenzione di Istanbul alla base della quale vi è la convinzione che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* costituisca un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

La Convenzione, nel suo preambolo, riconosce che *“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”*.

La violenza contro le donne è purtroppo ancora tristemente attuale, retaggio di una subcultura che impone a tutte le componenti della società di agire senza indugi in un'unica direzione per costruire un'effettiva parità di genere sul piano sociale, economico e professionale.

La violenza di genere è un fenomeno che si manifesta ogni giorno attraverso vere e proprie condotte criminali, consumate spesso in famiglia, all'interno delle mura domestiche, che da luogo di rifugio, riposo e conforto, si trasformano in una vera e propria prigione dove la violenza fisica, psicologica ed economica molte volte non proviene da un estraneo ma da chi è legato alla donna da rapporti affettivi.

Tale fenomeno è una questione che chiama in causa l'intera comunità e che, accanto all'azione convinta di Forze dell'ordine e Organi

giudiziari, richiede una crescita culturale che presuppone un'approfondita conoscenza della dimensione del fenomeno, della sua natura e delle sue tendenze evolutive.

Tuttavia, chi ha subito atti violenti deve sentire lo Stato vicino e lo Stato è vicino anche intervenendo con un sostegno economico.

La legge 7 luglio 2016, n. 122 - legge europea 2015-2016 – ha dato pertanto attuazione alla Direttiva n. 2004/80 del 29 aprile 2004, con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha statuito che la tutela dell'integrità fisica dei residenti negli Stati dell'Unione debba essere assicurata in ogni Stato membro, al pari di quella garantita ai propri cittadini e residenti, quale corollario della libertà di circolazione. A tal fine, le normative degli Stati dell'Unione Europea devono prevedere un sistema di indennizzo equo ed adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

La legge n. 122/2016 ha, quindi, previsto, negli artt. 11 e segg., un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti a valere sul Fondo, già destinato alle vittime dei reati di tipo mafioso e delle richieste estorsive e dell'usura, incrementandone la dotazione finanziaria.

Con decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati rideterminati gli indennizzi che erano stati stabiliti precedentemente con il decreto interministeriale del 31 agosto 2017.

I nuovi importi degli indennizzi sono ora stabiliti nelle misure di:

- **euro 50.000** per il delitto di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinquies* del codice penale (reato introdotto dalla legge n. 69/2019 cd. Codice rosso).

L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati, l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

Con la legge n. 122 del 2016, che ha riconosciuto uno specifico indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, il Fondo è quindi destinato anche all'indennizzo delle vittime di tali reati, come femminicidi, violenze sessuali, lesioni personali gravissime e deformazioni dell'aspetto con lesioni permanenti al volto e ogni altro delitto doloso compiuto con violenza alla persona.

Sono beneficiari dell'indennizzo le vittime di reato doloso contro la persona e in ogni caso le vittime di caporalato, escluse le vittime di percosse e lesioni lievi, ai sensi degli artt. 581 e 582 c.p., che abbiano stabile residenza in uno dei Paesi dell'Unione Europea, che abbiano esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti del reo, salvo autore ignoto o ammesso al patrocinio a spese dello Stato o in caso di omicidio in ambito domestico.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano concorso alla commissione del reato o siano stati condannati o sottoposti a procedimento penale per i reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale o che abbiano percepito per il medesimo fatto somme superiori a quelle previste dal decreto interministeriale 22 novembre 2019.


Domande di accesso al Fondo di rotazione

Le istanze pervenute nel periodo in esame sono state complessivamente **400** e sono state presentate da più familiari con riguardo al numero totale di **261** vittime, così distinte per tipologia di reato:

- **122** vittime di omicidio (tra cui **36** vittime di femminicidio);
- **101** vittime di violenza sessuale;
- **25** vittime di lesioni gravi e gravissime;
- **13** vittime di altri reati non rientranti nella legge.

Il grafico seguente illustra la ripartizione per reati delle richieste pervenute.


VITTIME SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI REATO



Le domande, come illustrato nel grafico seguente, sono in aumento rispetto a quelle degli anni precedenti: nel 2020 le domande complessivamente assommavano a 185, nel 2021 a 377, nel 2022 a 346 e nel 2023 a 320.

L'incremento delle istanze è dovuto sia alla maggiore conoscenza della normativa, anche grazie alla campagna di comunicazione svolta nel 2023, sia alla riapertura dei termini al 31 dicembre 2025 per i reati dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, per le vittime di lesioni gravissime e deformazione dell'aspetto mediante lesioni al volto.

RAFFRONTO ISTANZE PERVENUTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI




Nel corso del 2024, sotto il profilo della distribuzione territoriale, le regioni che hanno ricevuto un maggior numero di istanze sono la Sicilia con 69 istanze, la Lombardia con 66, il Lazio e la Campania con 32 domande, seguite dal Piemonte con 21, mentre le rimanenti 180 istanze provengono dalle restanti regioni.

In particolare, sono state presentate le seguenti istanze:



- n. **69** dalla Sicilia (17 % del totale) con un aumento di 18 istanze rispetto all'anno precedente;
- n. **66** dalla Lombardia (16% del totale), con un aumento di 20 domande nel raffronto con il 2023;
- n. **32** dal Lazio (8% del totale), pari a quelle presentate nel 2023;
- n. **32** dalla Campania (8% del totale) con un incremento di 11 istanze rispetto all'anno precedente;
- n. **21** dal Piemonte (5% del totale) con una diminuzione di 19 domande rispetto all'anno precedente.



Per le altre Regioni sono state presentate, quindi, 180 domande.



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE



**DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE.
RAFFRONTO ULTIMI 5 ANNI DISTINTO PER REGIONI**










- Si è registrato per la regione **Sicilia** un aumento delle istanze pervenute nel 2024 rispetto al 2023, pari al 35%;
- per la **Campania** si è registrato un aumento delle istanze rispetto all'anno precedente, pari al 52%;
- le domande presentate nella regione **Lombardia** hanno avuto un incremento, nel 2024, pari al 43% rispetto all'anno precedente;
- il dato del **Lazio**, non ha subito variazioni nel 2024, rispetto all'anno precedente;
- per la regione **Piemonte** si è avuto un calo delle istanze pervenute nel 2024 rispetto all'anno precedente, pari al 47%;
- le **altre Regioni** hanno avuto un aumento del 38% rispetto all'anno precedente.



Per il 2024, la situazione a livello provinciale vede Milano come la provincia da cui proviene il maggior numero di domande **25**, seguita da Roma **22**, Napoli **20**, Catania **19** e Caltanissetta con **13** istanze.



PROVINCE MAGGIORMENTE INTERESSATE



**DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE.
RAFFRONTO ULTIMI 5 ANNI DISTINTO PER PROVINCE**








- per la provincia di **Milano** si è registrato un aumento del numero delle istanze pervenute nel 2024, pari al 19% rispetto all'anno precedente;
- la città metropolitana di **Roma** ha avuto un leggero calo delle domande nel 2024, pari al 12% rispetto all'anno precedente;
- la provincia di **Napoli** ha subito un notevole aumento nel 2024, pari al 185% rispetto all'anno precedente;
- per la provincia di **Catania** si è avuto un incremento delle istanze pervenute nel 2024 rispetto all'anno precedente, pari al 26%;
- per la provincia di **Caltanissetta** si è riscontrato il più alto incremento delle istanze pervenute nel 2024, rispetto all'anno precedente, pari al 225%;
- le **altre province** hanno mantenuto un livello costante delle domande presentate rispetto al 2023.

Attività deliberativa

Nell'anno 2024, gli indennizzi erogati sono stati concessi secondo la misura del decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, per un importo totale di euro € **5.542.755**.

IMPORTI EROGATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI


Le posizioni trattate nelle 21 sedute del Comitato sono state **501**, in lieve flessione rispetto al 2023 (**533**), anche dovuta alla maggiore conoscenza della normativa e quindi alla proposizione di istanze complete di documentazione e non richiedenti quindi più valutazioni da parte del Comitato di solidarietà con conseguenti maggiori determinazioni di accoglimento piuttosto che dinieghi.

Le delibere adottate sono state **241**, così suddivise:


- **171** di accoglimento;
- **69** di reiezione;
- **1** di carattere generale.

Alle deliberazioni adottate si aggiungono n. 6 decreti di inammissibilità e n. 254 determinazioni istruttorie (in diminuzione rispetto al 2023 del 13% (294)).

CONFRONTO ANNI 2023-2024




I dinieghi sono stati motivati dalla mancanza dei requisiti di legittimazione all'accesso, stante la previsione dell'art. 11, comma 2 bis della legge n. 122/2016, che enumera, in via di esclusione, i soggetti legittimati all'accesso al Fondo in caso di decesso della vittima, dalla scadenza del termine di presentazione delle domande o dalla mancanza dell'esperimento della previa procedura esecutiva. In rari casi anche dalla mancanza di stabile residenza in Paesi dell'Unione Europea degli istanti e della vittima.

TIPOLOGIE DELIBERE


Nell'ambito delle delibere di accoglimento per le vittime di omicidio, sono stati corrisposti indennizzi in favore dei congiunti di 25 vittime di femminicidio, per un importo erogato di euro 1.108.750.

Nei grafici seguenti si riportano i raffronti dei dati relativi a tale tipologia di reato negli ultimi tre anni, con la precisazione che l'indennizzo, previsto in misura prefissata dal d.M. 22 novembre 2019, non viene generalmente erogato per l'intero in caso la vittima abbia già percepito altri emolumenti per il medesimo fatto o nel caso in cui solo alcuni dei legittimati producano istanza.

DELIBERE ADOTTATE PER LE VITTIME DI FEMMINICIDIO



IMPORTI EROGATI PER LE VITTIME DI FEMMINICIDIO



Allo scopo di sensibilizzare le vittime e loro familiari su tali odiosi crimini di genere, in occasione della giornata della donna, l'8 marzo 2024, il Comitato di solidarietà, come segnale di vicinanza delle Istituzioni, ha dedicato la seduta ai reati di genere erogando benefici alle vittime di violenza sessuale e agli eredi legittimati delle vittime di femminicidio e uxoricidio.

Complessivamente, in quell'occasione il Comitato ha assegnato la somma di oltre 900.000 euro per gli indennizzi, predeterminati normativamente.

In particolare, 435 mila euro sono stati destinati in favore dei familiari di nove donne vittime di "femminicidio", uccise dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persone legate alle stesse da relazione affettiva.

Inoltre, la somma complessiva di 470 mila euro è stata destinata in favore di 20 donne, in alcuni casi ancora minorenni all'epoca dei fatti, vittime di violenza sessuale costrette a subire abusi, contro la loro volontà, spesso commessi tra le mura domestiche da parte del convivente o di un loro familiare.

Nell'ambito degli aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, sono stati assegnati altri benefici, stabiliti da regolamento, per complessivi euro 11.000, quali borse di studio e assegni mensili per la frequenza scolastica.

Nella medesima seduta sono stati determinati i nuovi importi per le borse di studio anno scolastico 2024/2025 per gli orfani di crimini domestici come si dirà nel prosieguo.

Modifiche normative

Nel corso del 2024, ha trovato applicazione la legge 27 novembre 2023, n. 170, di: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023.

La legge introduce l’art. 10-ter nel decreto legge 132/2023, prevedendovi la modifica del termine previsto dall’art. 1, comma 594 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al 31 dicembre 2021, con il termine del 31 dicembre 2025 e la sostituzione del termine previsto al 31 ottobre 2021 con quello del 31 dicembre 2025.

Sono quindi riaperti i termini di presentazione delle domande al **31 dicembre 2025** per le vittime di reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, le vittime di lesioni gravissime e di deformazione dell’aspetto mediante lesioni al volto, mentre in caso di non perfezionamento ancora dei requisiti al 31 ottobre 2025, si applicherà l’ordinario termine, elevato dalla legge 168/2023, a 120 giorni dalla definitività della decisione penale o dall’ultimo atto dell’esecuzione infruttuosa compiuto.

Questioni interpretative

Si riportano di seguito alcune questioni interpretative di frequente riscontro nelle istanze.

Esecuzione infruttuosa

Al fine della valutazione della ricorrenza del requisito del previo esperimento infruttuoso della procedura esecutiva, il Comitato di solidarietà ha deliberato di richiedere un serio ed adeguato tentativo di esecuzione, che può essere integrato, oltre che con pignoramenti mobiliari ed immobiliari e successiva esecuzione, anche con visure mobiliari ed immobiliari negative del reo o dei rei, con visure bancarie e ogni mezzo ritenuto utile.

Legittimati a proporre istanza

Si sono poste all'attenzione del Comitato talune posizioni di coniugi separati eredi di vittima di omicidio. Al riguardo, il Comitato ha ritenuto di accogliere l'istanza del coniuge separato, valutando come fatto interruttivo il divorzio o l'annullamento del matrimonio.

Omicidio preterintenzionale

L'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p., ai fini dell'accesso al Fondo di rotazione per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge 122/2016, è ritenuto equiparabile al reato di cui all'art. 575 codice penale.

Maltrattamenti aggravati dall'evento morte

La fattispecie di cui all'art. 572, comma 3 del codice penale non è menzionata tra le ipotesi di reato per le quali la legge 122/2016 prevede espressamente l'indennizzo.

Il Comitato di solidarietà al riguardo, valutata la finalità della normativa, ha ritenuto di considerare gli effetti sostanziali causalmente discendenti dal reato commesso, cioè a dire la morte della vittima, così ritenendo di dover equiparare la fattispecie all'omicidio sia al fine dell'indennizzo, ai sensi della legge 122/2016, così come per l'accesso ai benefici in favore degli orfani di crimine domestico.

Quantificazione dell'indennizzo dovuto alla vittima di tentato omicidio

In relazione al quantum da corrispondere quale indennizzo alla vittima di tentato omicidio, nel silenzio della normativa che non contempla le ipotesi di tentato omicidio, il Comitato ha deliberato di tenere conto delle conseguenze reali discendenti dal reato tentato per ragioni di equità sostanziale e, pertanto, di erogare l'indennizzo nella misura di euro 25.000 ove siano residue lesioni gravissime o rifondere le spese mediche ove la vittima abbia riportato lesioni gravi entro il limite previsto dal decreto interministeriale 22 novembre 2019.

Contenzioso legge 122/2016

Avverso le delibere negative di respingimento delle istanze di accesso al Fondo per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono stati proposti n. 17 ricorsi di primo grado nel corso dell'anno avanti il Giudice Ordinario, per i quali sono state redatte le relazioni di competenza.

Non sono pervenuti nel corso del 2024 ricorsi in appello né sono state impugnate sentenze da parte dell'Amministrazione.

Il numero di ricorsi pervenuti risulta raddoppiato rispetto a quello dello scorso anno (nr. 8).

Dall'entrata in vigore della normativa i ricorsi, nella grande maggioranza dei casi, hanno riguardato la tardiva o inesatta esecuzione della Direttiva 2004/80/CE da parte dello Stato italiano; le impugnative sono proposte principalmente per l'entità dell'indennizzo o per tardività dell'adozione della legge 7 luglio 2016, n. 122.

Detti ricorsi vedono parte convenuta la Presidenza del Consiglio, con l'indiretto coinvolgimento dell'Ufficio commissariale ove sia stata proposta anche istanza di accesso al Fondo.

In particolare, l'Ufficio ha predisposto nr. 14 relazioni informative relative a contenziosi in cui la struttura commissariale non è stata direttamente evocata in giudizio, ma la vicenda sottesa era inerente a soggetto richiedente l'accesso al Fondo ai sensi della legge 122/2016.

Al riguardo, si è rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto sussistere un potere discrezionale dei singoli Stati nella determinazione degli indennizzi, salvo che tale quantificazione non risulti elusiva della Direttiva 80/2004 stessa.

A seguito della rideterminazione degli indennizzi, effettuata dal decreto interministeriale 22 novembre 2019, sono pervenute decisioni che hanno riconosciuto non sussistere l'inadempimento dello Stato italiano in merito alla quantificazione degli importi.

Altri motivi di contenzioso hanno riguardato:

- la mancata legittimazione a presentare istanza di accesso al Fondo per i genitori ed i fratelli della vittima di omicidio, nel caso in cui nel nucleo familiare della vittima sussistano coniuge (o conviventi *more uxorio*) e/o figli della stessa (cfr. art. 11, comma 2 *bis*, L. 122/2016);

- il non accoglimento dell'istanza per mancata stabile residenza della vittima o degli istanti in un Paese dell'Unione Europea;

- la mancata ricomprensione nell'elenco dei reati indennizzabili in misura fissa, ai sensi del d.M. del 22 novembre 2019, delle fattispecie di reato tentato e del reato di lesioni personale gravi (ex art. 583, primo comma, c.p.);


- la mancata ricomprensione nell'elenco dei reati indennizzabili in misura fissa, ai sensi del d.M. del 22 novembre 2019, della fattispecie di violenza sessuale con l'attenuante della minore gravità di cui all'art 609 bis, terzo comma, c.p.;

- il mancato esperimento della procedura esecutiva sui beni del condannato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), L. 122/2016;

- la compartecipazione della vittima al reato per il quale si è domandato l'accesso al Fondo.

In alcuni casi, il Fondo è stato chiamato in giudizio senza aver previamente proposto istanza di accesso ai benefici di legge, ravvisandosi in tali fattispecie un difetto di legittimazione passiva.

RAFFRONTO ANNO 2024 CON I DUE ANNI PRECEDENTI



5 - ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE E FAMIGLIE AFFIDATARIE

Nel corso del 2024, particolare attenzione è stata rivolta all'esame delle istanze degli orfani dei crimini domestici e delle famiglie affidatarie, competenza introdotta dalle leggi 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), legge 11 gennaio 2018, n. 4, legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge 19 luglio 2019, n. 69 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2019), cui è stata data attuazione dal Regolamento 21 maggio 2020, n. 71, entrato in vigore il successivo 16 luglio.

Sulle istanze presentate per accedere ai benefici sotto indicati dispone il Commissario per il coordinamento degli interventi di solidarietà su delibera del Comitato di solidarietà.

Si tratta di misure di sostegno economico - assegno alle famiglie affidatarie, borse di studio e contributi al datore per l'inserimento al lavoro - che lo Stato riconosce agli orfani dei cosiddetti crimini domestici e dei reati legati alla violenza di genere, come i femminicidi.

Misure economiche che, oltre a testimoniare in modo tangibile la vicinanza e il sostegno dello Stato a chi rimane segnato per la vita dalla perdita del genitore causata da reati particolarmente odiosi - contrastati dalle Istituzioni e dalle Forze di Polizia con il massimo impegno - costituiscono un sostegno concreto, in particolare al diritto allo studio, attraverso l'erogazione di borse di studio e con la possibilità di frequentare gratuitamente o semi-gratuitamente convitti e altre strutture scolastiche.

Gli orfani di crimini domestici, come i femminicidi, sono doppiamente vittime, perché restano improvvisamente soli, il più delle volte torturati psicologicamente dalle violenze di cui sono stati testimoni, ma anche per la consapevolezza di aver perso per sempre l'amore più grande, quello della donna che ha donato loro la vita e, spesse volte, anche del padre, quale autore della violenza, che finisce in carcere.

La violenza di genere, infatti, il più delle volte si traduce in violenza sui più piccoli, sul loro immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva, sul loro presente e sul loro futuro.

Gli studi dimostrano, peraltro, che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica.

A conferma di quanto premesso, anche per l'anno 2024, il Comitato di solidarietà ha ritenuto di dedicare particolare attenzione alle problematiche degli orfani della violenza domestica e delle famiglie affidatarie, prevedendo rimborsi per l'assistenza medica e psicologica, ma anche per l'orientamento, la formazione e il sostegno alla frequenza scolastica, per i quali ha implementato gli importi delle borse di studio.

Si riportano di seguito le fonti normative.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 279 e 280, ha stanziato sul Fondo di rotazione la somma di euro 7.500.000 complessivi (2.500.000 rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020), per borse di studio, spese mediche, spese assistenziali e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'art. 576, primo comma, n. 5.1, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 (recante: "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici") all'art. 11 ha incrementato il Fondo di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa per gli orfani di crimini domestici.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") all'art. 1, comma 492 lett. a), ha incrementato il Fondo di 2.000.000 di euro annui, per interventi in favore degli orfani per crimini domestici, per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa.

Al medesimo art. 1, comma 492 lett. b), ha poi stanziato 3.000.000 di euro annui per il sostegno e l'aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione dell'art. 5, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso), all'art. 8 ha sostituito il comma 1 dell'art. 11 della legge 4/2018, confermando lo stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017 per l'erogazione di benefici in favore degli orfani dei crimini domestici, implementando invece lo stanziamento per le famiglie affidatarie a decorrere dall'anno 2020 di 3 milioni di euro l'anno, da ripartire con apposito decreto, secondo criteri di equità.

La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2019), art.1, comma 862 ha stanziato 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali in favore delle famiglie affidatarie e degli altri benefici per gli orfani.

La normativa così delineata ha previsto che siano destinatari dei benefici gli orfani di crimini domestici e violenza di genere minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Hanno inoltre diritto di accedere al Fondo le famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, che non abbiano compiuto 18 anni alla data del 1 gennaio 2020.

Altresì, hanno diritto ad accedere al Fondo i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli orfani di cui al periodo precedente, per i quali è riconosciuto un incentivo fino al 50% dei contributi previdenziali dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi.

Alle normative indicate è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 21.05.2020, n. 71, ad iniziativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con il Ministro dell'Interno, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro della Salute, pubblicato nella G.U. del 01.07.2020 ed in vigore dal 16 luglio 2020, che ha regolamentato in VI Capi l'erogazione dei benefici.

Le risorse stanziare per gli orfani di crimini domestici e le famiglie affidatarie sono state nel 2024 di euro 11,400 milioni per gli orfani di crimini domestici e violenza di genere e le famiglie affidatarie, di cui euro 3,800 milioni per le borse di studio e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi orfani nell'attività lavorativa ed euro 7,600 milioni per le famiglie affidatarie.

Borse di studio e frequenza a istituzioni educative

Il Capo II del Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei benefici per il diritto allo studio, tramite la concessione di borse di studio e la gratuità o semi gratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni scolastiche in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Tali benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L'importo è stato deliberato dal Comitato di solidarietà e pubblicato con le circolari riportate di seguito.

Per l'anno scolastico 2023/2024, nella seduta dell'8 marzo 2023, il Comitato ha deliberato gli importi delle borse di studio nella stessa misura dell'anno precedente, di cui si è dato avviso con circolare in data 10 marzo 2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze al 28 febbraio 2024, nelle seguenti misure:

- euro 500 per la scuola primaria,
- euro 800 per la scuola secondaria di 1° grado,
- euro 1.600 per la scuola secondaria di 2° grado,
- euro 2.300 per gli studi universitari.

Per l'anno scolastico 2024/2025, nella seduta dell'8 marzo 2024, il Comitato di solidarietà ha deliberato gli importi delle borse di studio in misura superiore a quella dell'anno precedente, di cui si è dato avviso con circolare in data 14 marzo 2024, con scadenza termine per la presentazione delle istanze al 28 febbraio 2025, nelle misure sottoindicate:

- euro 700 per la scuola primaria,
- euro 1.000 per la scuola secondaria di 1° grado,
- euro 1.800 per la scuola secondaria di 2° grado,
- euro 2.500 per gli studi universitari.

Della determinazione è stata data, altresì, notizia con avviso pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno.

Inoltre, il Commissario può anche stipulare convenzioni con i convitti, educandati ed altre istituzioni di istruzione. Nel frattempo, in assenza di convenzioni, per coloro che abbiano frequentato convitti o altre istituzioni educative il Comitato ha deliberato la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Lavoro

Nel Capo III, si prevedono le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa, ripartendo le risorse tra le Regioni e le Province autonome. E' possibile richiedere di accedere al Fondo per iniziative di formazione lavoro organizzate dalle Regioni dal 1 gennaio 2020, cui verrà direttamente erogato il beneficio.

Per il 2020 le risorse sono state ripartite su base demografica, ove la Regione abbia sostenuto delle iniziative di formazione.

Per gli anni successivi sono ripartite in base alle iniziative avviate.

Sono inoltre previsti incentivi alle assunzioni erogando ai datori di lavoro fino al 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I datori di lavoro accedono al Fondo inoltrando la domanda all'INPS.

In caso di risorse insufficienti l'INPS sospenderà l'accettazione delle istanze.

Salute

Il Capo IV disciplina l'erogazione di somme per le spese mediche ed assistenziali.

E' possibile richiedere un rimborso delle documentate spese medico assistenziali sostenute esclusivamente negli anni 2018, 2019 e 2020 dagli orfani di crimini domestici e violenza di genere, inoltrando la relativa domanda per il tramite della Prefettura di residenza dell'orfano. I benefici per tali spese sono previsti solo dalla legge 205/2017 e le relative risorse sono stanziata nella misura di € 7,5 milioni ad esaurimento, dal 2018 al 2020.

L'interessato deve proporre domanda allegando apposita fatturazione per prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nell'all. 1 annesso al Regolamento, eccedenti quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Benefici in favore delle famiglie affidatarie

Il Capo V attiene a misure di sostegno delle famiglie affidatarie.

E' stato previsto l'accesso al Fondo di rotazione alle famiglie affidatarie ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, per un importo di euro 300 mensili per ciascun minore affidato.

Gli affidatari degli orfani, minorenni alla data del 1 gennaio 2020, hanno la possibilità di richiedere il contributo a decorrere dalla data dell'affido e comunque successiva al 1° gennaio 2019.

Sono legittimate a richiedere i benefici anche le famiglie parentali.


Domande di accesso al Fondo di rotazione

Nell'anno 2024 sono state proposte istanze per **111** orfani, di cui **86** hanno presentato istanza per la prima volta.

Nel corso del 2024, le istanze presentate in favore degli orfani, sono state relative ai diversi benefici previsti dal Regolamento e risultano di seguito così ripartite: n. **86** richieste per borse di studio, n. **6** orfani per spese mediche o inserimento al lavoro, n. **25** richieste di assegni alle famiglie affidatarie, per un totale di **117** benefici richiesti.


Di seguito il grafico illustrante il numero di orfani richiedenti i benefici per la prima volta dall'adozione del Regolamento 21 maggio 2020, n. 71 a tutto il 2024:

NR. ORFANI RICHIEDENTI PER LA PRIMA VOLTA BENEFICI QUINQUENNIO 2020/2024



I grafici che seguono illustrano la distinzione per regioni ove è stata presentata l'istanza e la tipologia delle istanze pervenute, nonché la distribuzione suddivisa per province di presentazione.

NR. ORFANI PER BENEFICI RICHIESTI ANNO 2024 SUDDIVISI PER REGIONE



NR. ORFANI PER ISTANZE ANNO 2024 SUDDIVISI PER PROVINCE


<i>REGIONE</i>	<i>PROVINCIA</i>	<i>Numero orfani per istanze</i>
<i>ABRUZZO</i>	L'Aquila	1
	Teramo	1
<i>CALABRIA</i>	Reggio Calabria	2
	Catanzaro	2
<i>CAMPANIA</i>	Napoli	10
	Salerno	9
	Caserta	4
<i>EMILIA ROMAGNA</i>	Piacenza	4
	Rimini	2
	Forli	2
<i>FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	Udine	4
<i>LAZIO</i>	Latina	4
	Frosinone	6
<i>LOMBARDIA</i>	Milano	4
	Brescia	3
	Pavia	1
	Varese	1
<i>MARCHE</i>	Pesaro Urbino	1
<i>PIEMONTE</i>	Alessandria	1
	Vercelli	1
<i>PUGLIA</i>	Bari	2
	Barletta Andria Trani	3
	Lecce	2
	Foggia	6
<i>SARDEGNA</i>	Sassari	1
	Cagliari	1
<i>SICILIA</i>	Messina	4
	Agrigento	4
	Siracusa	1
	Catania	8
	Caltanissetta	2
	Ragusa	1
<i>TOSCANA</i>	Firenze	6
	Arezzo	1
	Livorno	2
<i>UMBRIA</i>	Terni	2
<i>VENETO</i>	Venezia	2
	Vicenza	5
	Padova	1


Attività deliberativa

Nel corso dell'anno 2024, sono state adottate **91** delibere, per un totale di determinazioni di accoglimento, di parziale accoglimento o di diniego, così suddivise: **15** per famiglie affidatarie, **72** per borse di studio, **3** per rimborso spese medico-assistenziali, **1** per le spese di formazione lavoro.

Il Comitato di solidarietà ha inoltre adottato 2 delibere di carattere generale.


DELIBERE ADOTTATE PER BENEFICI QUINQUENNIO 2020/2024



DELIBERE ANNO 2024 SUDDIVISE PER BENEFICI


Sono stati deliberati benefici in totale per euro 248.013, cui occorre aggiungere gli importi degli assegni mensili disposti nella misura di euro 300 a favore degli orfani minori già deliberati nelle annualità precedenti e corrisposti anche nel 2024, pari ad euro 359.820 (relativo al deliberato nel quinquennio 2020-2024) per un totale di euro **607.833** erogati.

IMPORTI EROGATI NEL QUINQUENNIO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO



Le istanze hanno avuto quasi nella totalità esito positivo, anche grazie alla modulistica messa in rete comprendente i modelli di accesso con elencazione degli atti necessari per la valutazione e alla possibilità per gli interessati di contattare l'Ufficio commissariale e le Prefetture - UTG per chiarimenti e supporto.


ISTANZE ACCOLTE, PARZIALMENTE ACCOLTE E RESPINTE ANNO 2024



I benefici nell'anno 2024, sono stati erogati principalmente in favore delle famiglie affidatarie: in totale euro 493.050 (di cui 133.230 nuove deliberazioni) corrisposti a decorrere dal provvedimento di affidamento e comunque dal 1 gennaio 2019; per le borse di studio sono stati erogati euro 109.300; per le spese mediche euro 4.983; per le spese di formazione euro 500.

Sono state, inoltre, aperte 16 posizioni per le famiglie affidatarie disponendo, dalla data di deliberazione, la corresponsione di un assegno mensile di euro 300 fino alla maggiore età dell'orfano.

SOMME EROGATE NEL 2024 PER BENEFICI



Questioni interpretative

Orfano maggiorenne, non autosufficienza economica

Il Comitato di solidarietà, con riguardo alla non autosufficienza economica degli orfani maggiorenni, ha confermato l'orientamento di far riferimento a criteri già in uso nell'ordinamento giuridico ed in particolare al criterio previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il reddito massimo previsto per detta ammissione è stabilito con decreto del Ministro della Giustizia. Da ultimo, il decreto ministeriale del 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. il 6 giugno 2023, ha stabilito che il reddito annuo non debba superare euro 12.838.

Tenendo conto delle finalità solidaristiche del Fondo, si è ritenuto di considerare il reddito singolo dell'orfano maggiorenne e non quello del nucleo familiare.

Omicidio domestico a seguito di contagio volontario di malattia virale.

Anche nel 2024, il Comitato di solidarietà ha ritenuto equiparabile la fattispecie di omicidio in ambito domestico, purché volontario, per contagio di malattia virale all'omicidio domestico, doloso, come previsto dal D.M. 21 maggio 2020, n. 71, sia per la ricorrenza dell'evento morte sia per quella dell'elemento soggettivo anche nella forma del dolo eventuale che del contesto domestico.

Permanenza requisiti famiglie affidatarie

Il Comitato di solidarietà, al fine della maggiore semplificazione della procedura, ha proceduto al pagamento dell'assegno mensile in

favore delle famiglie affidatarie per gli anni successivi alla delibera e fino alla maggiore età dell'orfano affidato, previa autocertificazione, da produrre alla Concessionaria Consap annualmente, sulla permanenza dei requisiti di legge.

Maltrattamenti aggravati dall'evento morte

Nel silenzio della legge circa la fattispecie di cui all'art. 572, comma 3 del codice penale, parimenti alle valutazioni svolte per l'accesso all'indennizzo previsto ai sensi della legge 122/2016, il Comitato di solidarietà, valutata la finalità della normativa, ha ritenuto di considerare agli effetti sostanziali causalmente discendenti dal reato commesso, la privazione di un genitore, così ritenendo di dover equiparare la fattispecie dei maltrattamenti in ambito domestico aggravati dall'evento morte all'omicidio in ambito domestico, per l'accesso ai benefici in favore degli orfani.

Figli di donne non autosufficienti a seguito di tentato omicidio

Per ragioni di equità, è stata, altresì, confermata l'esigenza di equiparare i figli di donne vittime di tentato omicidio, sopravvissute al delitto, ma con conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli che sono di conseguenza stati affidati a terzi, agli orfani di crimini domestici.

Si auspica al riguardo che detta proposta possa trovare accoglimento nelle sedi legislative competenti, essendo attualmente la norma non estensibile a dette fattispecie dal punto di vista interpretativo.

6 - PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

L'art. 2, comma 9, del d.P.R. 60/2014, prevede la predisposizione e la realizzazione di un programma annuale di informazione sulle iniziative di solidarietà e sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, con particolare riguardo alle finalità della legge stessa e alle modalità di accesso all'apposito Fondo di solidarietà.

Con l'attribuzione all'Ufficio dei nuovi compiti in materia di interventi solidaristici in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti e degli orfani dei crimini domestici, il programma di informazione si è rivolto anche a tali fattispecie rendendo disponibile la modulistica e le informazioni utili per i beneficiari.

Nel corso del 2024, è stata realizzata una intensa attività di comunicazione, attraverso la pubblicazione di notizie sui siti istituzionali, la diffusione di appositi comunicati stampa e la partecipazione a numerosi convegni ed eventi pubblici, finalizzata a far conoscere l'attività del Comitato e le disposizioni normative in favore delle vittime della mafia così come delle vittime di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani di crimini domestici.

In particolare, con l'obiettivo di portare a conoscenza la possibilità di ottenere i benefici previsti, evidenziando che lo Stato è vicino, anche con un aiuto economico, alle vittime innocenti e incoraggiare la presentazione delle domande.

Campagna di Comunicazione

Nel 2024, si è registrato un aumento delle istanze delle vittime di mafia così come dei reati intenzionali violenti a seguito della realizzazione della campagna di comunicazione realizzata d'intesa con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è svolta sulle reti RAI nel 2023 attraverso spot televisivi, radiofonici e sui canali social per portare a conoscenza dell'opinione pubblica i benefici previsti in favore delle vittime di mafia, di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani.

Le istanze delle vittime di mafia sono infatti state 827 a fronte delle 672 dell'anno precedente e quelle delle vittime dei reati intenzionali violenti sono state 400 rispetto alle 320 del 2023.

Lo spot è visibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio e del Commissario.

Comunicati stampa

Nell'anno 2024, l'Ufficio ha diramato 22 comunicati stampa, al termine di ogni seduta di Comitato, per promuovere la diffusione delle iniziative e portare a conoscenza l'attività di solidarietà svolta in favore delle vittime di mafia e dei reati violenti. I comunicati stampa sono stati pubblicati dalle principali agenzie di stampa e sul sito del Ministero dell'Interno.

Convegni e interventi

Al fine di implementare la comunicazione degli interventi di solidarietà dello Stato in favore delle vittime innocenti e incoraggiare la presentazione delle domande per ottenere i benefici economici messi a disposizione attraverso il Fondo di Solidarietà, il Commissario ha partecipato a numerose commemorazioni e convegni, anche in alcune scuole, sulle vittime di mafia e della violenza di genere.

Alla presenza del Commissario è stato, altresì, sottoscritto presso la Prefettura di Milano, un importante “Protocollo a favore degli orfani di vittime di femminicidio” con l’obiettivo di creare una Rete di sostegno che favorisca la collaborazione tra scuole, servizi sociali, organizzazioni *no profit* ed Istituzioni per fornire un supporto coordinato ed integrato ai figli di vittime di femminicidio e di violenza di genere.

Sito istituzionale

Nel corso dell’anno 2024, il sito istituzionale è stato implementato con ulteriori informazioni e notizie sempre più aggiornate. In particolare, sono state inserite utili informazioni per l’accesso al Fondo anche con il richiamo alle immagini trasmesse sulla Rete nazionale Rai, sia televisiva che radiofonica, della campagna di comunicazione.

Inoltre, a seguito della modifica normativa alla legge in termini di reati intenzionali violenti, sono stati aggiornati i modelli di domanda.

CONCLUSIONI

A conclusione di un anno di intenso e stimolante lavoro, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale, sono stati raggiunti importanti risultati.

In particolare, va sottolineato il costante impegno profuso dall'Ufficio del Commissario per rendere sempre più efficace un'attività complessa attraverso l'attivazione dei processi di lavoro finalizzati a semplificare il più possibile le procedure amministrative e per la riduzione dei tempi di definizione delle istanze, volte al miglioramento dell'azione amministrativa.

Tutto ciò in linea con la ratio ispiratrice di missione di garanzia solidaristica dell'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

L'attività posta in essere nel corso dell'anno 2024, infatti, è stata indirizzata prioritariamente ad assicurare la puntuale e tempestiva concessione dei benefici previsti dalla legge, garantendo una sempre più soddisfacente risposta alle legittime aspettative, nei tempi più rapidi possibili, con l'intento di accrescere nei beneficiari la percezione di uno Stato che non lascia mai solo chi ha subito violenza. Chi ha subito atti violenti deve sentire lo Stato vicino e lo Stato è vicino anche intervenendo con un sostegno economico. L'auspicio e l'impegno dell'Ufficio commissariale è quello di proseguire su questa strada e poter rendere sempre più efficiente l'attività svolta in favore delle vittime innocenti.

Dall'inizio delle sue attività, il Comitato di solidarietà ha deliberato, per le vittime di mafia, risarcimenti per oltre **750 milioni di euro**, per le vittime dei reati intenzionali violenti, indennizzi per più di **25 milioni di euro** e in favore degli orfani di crimini domestici e famiglie affidatarie benefici per oltre **2 milioni di euro**.

Complessivamente nel corso del 2024 il Comitato di solidarietà ha concesso oltre **34 milioni e 500 mila euro** quali risarcimenti in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti (femminicidi, violenze sessuali) e in favore degli orfani dei crimini domestici.

In particolare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono state 1.125 le istanze di accesso al Fondo di rotazione esaminate per le vittime dei reati di tipo mafioso, in prevalenza provenienti (91% del totale) dalle 4 regioni meridionali, tradizionalmente più esposte ai fenomeni mafiosi (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia), mentre per il rimanente 9% spicca il Lazio e poi il Trentino Alto Adige, la Lombardia, le Marche, il Piemonte e l'Emilia Romagna per un totale di oltre **28 milioni e 300 mila euro** di benefici concessi. Vittime innocenti che hanno vissuto l'impatto violento della criminalità organizzata e che hanno pagato, a volte con la vita, la scelta di opporsi alla prevaricazione delle organizzazioni criminali e che spesso si trovano in situazioni di grande difficoltà economica e sociale.

Per le vittime dei reati intenzionali violenti, come omicidi, femminicidi e violenze sessuali, le istanze esaminate nel 2024 sono state complessivamente 501 e sono state presentate da più familiari con riguardo al numero totale di 261 vittime, per un importo totale di oltre **5 milioni e 500 mila di euro**.

Tale somma va a sostenere coloro che hanno subito violenza fisica ed emotiva e necessitano anche di un supporto di natura economica per far fronte alle difficoltà con cui sono costrette a confrontarsi.

Nel corso del 2024, particolare attenzione è stata rivolta anche all'esame delle 111 istanze degli orfani dei crimini domestici e delle famiglie affidatarie con la concessione di oltre **600 mila euro** per le borse di studio, per le spese mediche e per la formazione e l'avviamento al lavoro. Questo tipo di aiuti rivestono grande rilevanza perché vanno a supportare le famiglie che si prendono cura di bambini e ragazzi che hanno subito traumi terribili, fornendo loro un concreto sostegno economico, che può risultare determinante.

Questo perché gli orfani di femminicidio sono doppiamente vittime, perché restano improvvisamente soli, il più delle volte torturati psicologicamente dalle violenze di cui sono stati testimoni, ma anche per la consapevolezza di aver perso per sempre l'amore più grande, quello della donna che ha donato loro la vita, e spesso volte anche del padre, che, quale autore della violenza, finisce in carcere o suicida.

La violenza di genere, infatti, il più delle volte si traduce in violenza sui più piccoli, sul loro immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico, sul loro presente e sul loro futuro.

Situazioni che purtroppo hanno, sulle persone minorenni, che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante, e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica.

Inoltre, nel corso dell'anno 2024, è stata svolta una intensa e continua attività di comunicazione, attraverso la pubblicazione di notizie sui siti istituzionali, la diffusione di appositi comunicati stampa e la

partecipazione a numerosi convegni, finalizzata a far conoscere l'attività del Comitato e le disposizioni normative in favore delle vittime della mafia, così come delle vittime di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani di crimini domestici, nonché a portare a conoscenza i benefici previsti, evidenziando che lo Stato è vicino, anche con un aiuto economico, alle vittime innocenti di tali reati e incoraggiare la presentazione delle domande.

Ciò al fine di rendere sempre più accessibili al cittadino tali informazioni, rafforzando il rapporto di fiducia con le Istituzioni, indefettibile valore di uno Stato che tutela la sicurezza quale bene primario anche sostenendo le vittime innocenti dei reati di mafia e di quelli intenzionali violenti e i loro familiari, nonché gli orfani di femminicidi per dare una risposta ai loro bisogni e garantire un contributo economico in contesti familiari duramente segnati da tragedie che consenta di alleviare - certo, solo economicamente - le difficoltà di famiglie che vivono già un dramma.

Dal 2016, infatti, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti garantisce anche un sostegno economico a quanti sono vittime di femminicidi e violenze sessuali e dal 2018 agli orfani di crimini domestici e alle famiglie affidatarie di minori, per dare una risposta ai loro bisogni e assicurare un aiuto economico.

Misure economiche che, oltre a testimoniare in modo tangibile la vicinanza e il sostegno dello Stato a chi rimane segnato per la vita, costituiscono un supporto concreto, in particolare al diritto allo studio, attraverso l'erogazione di borse di studio, assegno alle famiglie affidatarie e contributi per l'inserimento al lavoro che il Commissario

riconosce agli orfani dei cosiddetti crimini domestici e dei reati legati alla violenza di genere, come i femminicidi.

Un segnale che testimonia la vicinanza dello Stato che, anche con un aiuto economico, vuole essere accanto alle vittime innocenti di mafia, femminicidi, violenze sessuali e di altri reati violenti nonché agli orfani di crimini domestici, attraverso il Fondo di solidarietà e con i benefici previsti dalla legge.

Finito di stampare a Gennaio 2025
da Valenziani Project srl, Roma